

COMUNE DI BLELLO
PROVINCIA DI BERGAMO

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2024-2026**

(Art. 11, comma 5, d.lgs. 118/2011 - par. 9.11. – all. 4/1 d.lgs. 118/2011)

INDICE GENERALE

1. Premessa
2. Criteri adottati per la formulazione delle previsioni
3. Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
4. Interventi programmati per spese di investimento e in corso di definizione
5. Garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
6. Oneri ed impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati
7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali
8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale
9. Altre informazioni

1. Premessa

Con il nuovo ordinamento contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è da allegarsi una **nota integrativa** il cui contenuto minimo viene disciplinato dall'art. 11, comma 5, del suddetto decreto legislativo, che testualmente recita:

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) *i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) *l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) *l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) *l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) *nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) *altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (all'allegato 4/, al d.lgs. 118/2011) disciplina la nota integrativa al par. 9.11.

2. Criteri adottati per la formulazione delle previsioni

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Il par. 9.11.2 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio precisa che:

- Per le **entrate** una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
- Per la **spesa**, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
 - o alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
 - o agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità

2.1. Principali Entrate di natura tributaria

IMU

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) |
| | 30.000,00 | 30.946,68 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| IMU | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | |

ADD.COMUNALE IRPEF

| ENTRATE | TREND STORICO | | PROGRAMMAZIONE | | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) |
| ADD.COM. IRPEF | | - | | | |

Non è prevista l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

TARI

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TARI | 15.302,67 | 15.777,00 | 15.777,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

FSC

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (acc.) | (acc.) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fondo sol. Comunale | 32.455,88 | 31.814,54 | 55.663,45 | 59.778,00 | 53.670,00 | 53.670,00 |

La programmazione per il triennio 2024-2026 corrisponde alle spettanze assegnate dal Ministero e pubblicate sul sito. Sono state corrette le quote definite come FSC e ridotto il Fondo sviluppo investimenti, dove erroneamente veniva imputata una parte di FSC. Pertanto nel complesso le somme trasferite sono le medesime del 2023 ma correttamente distinte tra FSC e Fondo sviluppo investimenti. Per l'anno 2024 è previsto un'ulteriore somma confluita nei trasferimenti relativamente al fondo prima infanzia.

Criteri di formulazione delle previsioni di spesa per ciascun programma di spesa

Le previsioni di spesa di personale considerano l'attuale dotazione organica e la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

Le previsioni relative alle utenze sono state elaborate considerando la previsioni assestata dell'esercizio 2023, ristabilendo i valori del 2022 per il ribasso delle tariffe dell'energia elettrica. Il Gas non è presente in municipio e pertanto non è prevista la spesa.

Le restanti previsioni di spesa conseguono alla richieste dei responsabili di Area unitamente ad indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Criteri per la determinazione degli accantonamenti per spese potenziali e per crediti di dubbia esigibilità

Per l'esempio n. 5 (Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità), contenuto nell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, *al fine di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:*

1. *individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*
 - a. *i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;*
 - b. *i crediti assistiti da fidejussione;*
 - c. *le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa;*
2. *calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5.*

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- *media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*
- *rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*
- *media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;*

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi (ovverosia l'anno 2016):

- *per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;*
- *per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.*

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

L'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione parte dalla verifica dei residui attivi ad oggi sussistenti alla data del 31.12.2022. Si consideri tuttavia che le entrate per violazione al codice della strada sono sempre state accertate per cassa. Si procederà comunque ad un loro accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità stante la definizione di uno stanziamento di entrata determinato in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata (preventivato l'intero importo del potenziale credito vantato e non il solo potenziale incasso come in passato avveniva).

I capitoli di entrata che presentano residui al 31.12.2022, e per i quali si ritiene necessario l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono:

- T.A.R.I.

In relazione alla tale tipologia di entrata si procederà ad individuare, per gli esercizi 2018-2022, gli accertamenti di ogni esercizio unitamente agli incassi di competenza e in conto residui. Non si considererà l'esercizio 2022 poiché, ad oggi, non è completata l'attività di incasso. Individuata la percentuale di incasso si provvederà alla determinazione della quota di accantonamento per l'anno 2024 (100% del complemento a 100) e per le successive annualità del bilancio di previsione finanziario (per il 2025 100 %, per il 2026 100%) come modificato e previsto dalla nuova Legge di Bilancio.

L'accantonamento complessivo a fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in misura prudenzialmente maggiore rispetto all'accantonamento minimo di legge ed è il seguente:

| Fondo crediti dubbia esigibilità | STANZIATO |
|----------------------------------|-----------|
| 2024 | 1.354,00 |
| 2025 | 1.354,00 |
| 2026 | 1.354,00 |

Per il paragrafo 9.11.3 la nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Elenco delle entrate di natura NON ricorrente

| Tipologia di entrata | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|----------|------|------|
| RECUPERO TRIBUTI PREGRESSI | 5.000,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | |

Spese non ricorrenti 2024: Prestazioni specialistiche: € 19.000,00

Non è previsto l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per la parte corrente, pertanto tutta l'entrata, sebbene non ricorrente, è destinata alla parte in conto capitale.

3. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle **quote vincolate** del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è rappresentato da un'apposita tabella.

Lo stesso dicasi per le **quote accantonate**, per le quali il suddetto paragrafo prevede analoga tabella.

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 non prevede l'utilizzo di quote accantonate o vincolate.

Art. 1, comma 713, della legge 28-12-2015 n. 208

*713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali **per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito**. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, ..., gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.*

Da segnalare tuttavia che, per il par. 9.2. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) *“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate”*.

Pertanto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsto dal presente bilancio potrà essere avvenire subordinatamente all’approvazione del rendiconto ed alla concessione di spazi finanziari di cui alla norma soprariportata.

4. Interventi programmati per spese di investimento e in corso di definizione

L’articolo 11, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
- da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*

- riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Nel triennio 2024-2026 sono previsti un totale di €. 1.024.000,00 di investimenti, così suddivisi:

| Tipologia | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Programma triennale OO.PP | | | |
| Altre spese in conto capitale | 1.008.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTALE SPESE TIT. II – III | 1.008.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC. | | | |
| TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | 1.008.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Tali spese sono finanziate con:

| Tipologia | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Alienazioni | | | |
| Contributi da altre A.P. | 1.000.000,00 | | |
| Proventi permessi di costruire e assimilati | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Altre entrate Tit. IV e V | | | |
| Avanzo di amministrazione | | | |
| Entrate correnti vincolate ad investimenti | | | |
| FPV di entrata parte capitale | | | |
| Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti | | | |
| TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 1.008.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| MUTUI TIT. VI | | | |
| TOTALE | 1.008.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

5. Garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Il comune di Blello non presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

6. Oneri ed impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati

Il comune di Blello non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7. Elenco enti ed organismi strumentali

Il Comune di Blello non ha enti e organismi strumentali controllati.

8. Elenco e partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2024 il Comune ha le seguenti partecipazioni:

| SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|--|--------------------------------|
| UNIACQUE SPA | 0,01% |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 0,008% |

Esiste poi la gestione relativamente al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Valle Brembana – Ente capofila Comunità Montana Valle Brembana in condivisione con tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale. (non vi è partecipazione con quote societarie).